

Proposta:
N°22 – Data 16-01-2019

Generale N°: 20



Settore: SETTORE TERRITORIO
AMBIENTE

Servizio: VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA

PROVINCIA DI MACERATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 14 Del 17-01-2019

Oggetto: **PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.L.VO 3 APRILE 2006 N.152, MODIFICATO CON D.L.VO N.4/2008 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE"-VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA L.R. N. 6/2007 E S.M. COMUNE: CAMERINO "VARIANTE PARZIALE AL P.P.13 E AL P.L. C1 RAGGIANO E NUOVA AREA EDIFICABILE IN LOC. FONTE SAN BARTOLOMEO IN VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE (ART.15, L.R. 34/'92)"**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrazioni del D.Lgs. 152/06;
- D.Lgs. n.128/2010, concernente modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/06, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18/06/2009 n.69;
- L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;
- L.R. n.6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- D.G.R. n.1813 del 21/12/2010 con cui è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica di cui alla D.G.R. 1400/2008 e del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Premesso che:

- per le finalità della Verifica di assoggettabilità a VAS, il Comune di Camerino, in qualità di autorità Procedente, con nota PEC prot. 23350 del 20/10/2018 acquisita al prot. n. 29135 del 24/10/2018-A ha trasmesso a questo Settore della Provincia, quale Autorità Competente, un elenco degli SCA senza allegare gli elaborati di variante e il Rapporto Preliminare. Successivamente con nota PEC acquisita al prot. n. 31599 del 19/11/2018-A ha trasmesso a questo Settore della Provincia la documentazione progettuale e il RP.

L'elenco degli SCA è stato modificato e integrato da questo Settore, in quanto alcuni dei nominativi degli Enti riportati dal Comune non erano corretti. Di seguito si riporta l'elenco degli SCA che si è proposto di consultare, come previsto dall'art. 12 del D.lgs.152/06 e s.m.i.;

- ASUR AREA n.10 AREA VASTA N. 3
- AATO N.3 MACERATA
- ASSM Ente gestore reti
- REGIONE MARCHE Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
- PROVINCIA DI MACERATA Settore VII Viabilità;

Dato atto che:

Unitamente al Rapporto Preliminare, è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Relazione Tecnico Descrittiva;
- Relazione geologica;

AREA N.1 località Fonte San Bartolomeo

- Tav. 2A: inquadramento territoriale – aerofotogrammetria;
- Tav. 2B: inquadramento territoriale – corografia;
- Tav. 2C: inquadramento territoriale – stralcio catastale;
- Tav. 2D: stralcio P.P.13 – Tav. 1_2 PRG;
- Tav. 2E: stralcio PRG stato attuale – Tav. 1_2 P.P.13;
- Tav. 3A: PRG stato modificato – calcoli urbanistici – NTA;
- Tav. 3B: Raffronto PRG – PRG stato attuale – PRG stato modificato;
- Tav. 4A: Dimensionamento zona “F”;
- Tav. 4B: Documentazione fotografica;

AREA N.2 località Ragnano

- Tav. 5A: inquadramento territoriale – aerofotogrammetria;
- Tav. 5B: inquadramento territoriale – corografia;
- Tav. 5C: inquadramento territoriale – stralcio catastale;
- Tav. 5D: stralcio prg Frazione Raggiano – Tav. 43 – stralcio NTA PRG;
- Tav. 6A: Raffronto PRG – stralcio PRG stato attuale e stato modificato;

- Tav. 7A: Trasposizione vincoli PAI;
- Tav. 7B: Vincolo idrogeologico R.D. 1923;
- Tav. 7C: Trasposizione vincoli PPAR – vincolo paesaggistico;
- Tav. 7D: Trasposizione vincoli PPAR – fasce morfologiche;
- Tav. 7E: Trasposizione vincoli PPAR – sottosistema geologico-geomorfologico;
- Tav. 7F: Trasposizione vincoli PPAR – sottosistema botanico – vegetazionale;
- Tav. 7G: Trasposizione vincoli PPAR – area ad alta percettività visiva;
- Tav. 7H: Trasposizione vincoli PTC tav. EN3^a - sottosistema botanico vegetazionale;
- Tav. 7I: Trasposizione vincoli PTC tav. EN3^b - sottosistema geologico – geomorfologico.

Richiamati i seguenti contributi espressi ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,

dai Soggetti competenti in materia ambientale:

ASUR AREA VASTA N. 3 Dipartimento di Prevenzione U.O.C. ISP Salute e Ambiente - nota Prot. n. 129945 DP/SISP – 07/12/2018, acquisita al prot. PROVVC n. 33688 del 07/12/2018 – Parere verifica preliminare di Assoggettabilità a VAS:

Si esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti indicazioni:

- 1. le attuali condizioni del sottosuolo non dovranno essere interessate da variazioni significative e l'attuale e naturale stabilità dell'area dovrà essere garantita anche a seguito delle singole opere;*
- 2. nel rispetto dell'art.10 della L.R. 22/2011 dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a salvaguardare la stabilità dell'assetto idrogeologico del territorio;*
- 3. deve essere ottemperato a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 per quanto concerne i reflui;*
- 4. dovrà essere rispettata la vigente normativa sull'inquinamento elettromagnetico.*

Il presente parere lascia pur sempre salve e impregiudicate le eventuali valutazioni e le richieste di informazioni o di elementi di conoscenza da parte di altri enti/uffici pubblici, per quanto di rispettiva competenza.

AATO N.3 MACERATA – nota Prot. n. 1704 del 28.12.2018, acquisita al prot. PROVVC n. 35324 del 28.12.2018-A:

Facendo seguito alla nota prot. n.32572 del 28.11.2018, in riferimento alla documentazione ed al Rapporto preliminare trasmesso, per quanto di competenza di questo Ente, si precisa quanto segue.

La variante in oggetto ha come finalità la trasformazione di una porzione di terreno, pari a 1.400 mq in località Fonte San Bartolomeo, classificata parte in “Agricola di rispetto stradale e ambientale”, parte in “Zone per attrezzature urbane sanitarie e assistenziali” a zona C1, con la costruzione di una civile abitazione, trasferendo mediante compensazione la volumetria necessaria da un'altra area, sita in località Raggiano, classificata appunto C1.

L'area non è ricompresa nella perimetrazione dell'agglomerato con almeno 2.000 abitanti equivalenti di Camerino (cod. 3008), come individuato dalla R. Marche con DGR 566/2008. Dalle informazioni fornite dal gestore, l'area risulta servita dall'acquedotto, ma non è presente la rete fognaria pubblica. Il nuovo edificio, il cui scarico si configura come acque reflue domestiche con carico inferiore ai 50 AE, considerando l'estensione dell'area in questione, dovrà quindi essere dotato di un proprio sistema di depurazione delle acque reflue, conforme alle disposizioni dell'art.27 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque.

Premesso quanto sopra, trattandosi comunque di una trasformazione che coinvolge una volumetria limitata, ai fini della procedura di VAS, non si rilevano impatti significativi sul servizio idrico integrato, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- ai sensi dell'art.7 del Regolamento del s.i.i., dovrà essere richiesto al gestore ASSM S.p.a. di Tolentino, preliminarmente al rilascio del titolo abilitativo, il “Parere tecnico di accettabilità”, per le opere connesse con il servizio idrico integrato; dovranno precisarsi i volumi richiesti, in base a cui saranno fornite le eventuali prescrizioni relativamente all'allaccio di acquedotto;*
- ai sensi dell'art. 7 bis (indirizzi per il risparmio idrico) del Regolamento del s.i.i. e dell'art.68 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, dovrà in ogni caso essere ottemperato l'obbligo di separazione delle acque meteoriche – da smaltire prioritariamente su corpi idrici superficiali o su suolo – dalle altre acque reflue, prevedendo altresì per le acque meteoriche un sistema di gestione che ne incentivi il riutilizzo per l'irrigazione del verde e gli usi esterni non potabili;*
- la gestione delle acque meteoriche dovranno tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;*
- dovranno essere verificate eventuali interferenze con i sottoservizi (reti e impianti idrici) riconducibili alla gestione del s.i.i. e rispettate tutte le disposizioni di cui al vigente Regolamento per realizzazione degli allacci.*

Infine si fa presente che, ai sensi dell'art.55 bis del Regolamento del s.i.i., ai fini dell'approvazione di cui al comma 8 dell'art.27 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque del sistema di depurazione, è da

considerarsi come “approvato”, senza il rilascio di un successivo atto da parte di questo Ente, l'impianto che rispetti le prescrizioni di cui al medesimo articolo 27, commi 7-8-9 (tale rispetto andrà verificato in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, anche previa richiesta di parere dell'ARPAM), con particolare riguardo alla tipologia di impianto, al suo dimensionamento ed alla sua efficienza progettuale di rimozione degli inquinanti e che ottenga, appunto, l'autorizzazione allo scarico, ai sensi della normativa vigente.

A.S.S.M. Ente gestore rete idrica e fognatura – nota Prot. n. 6 del 02.01.2019, acquisita al prot. PROVMC n. 54 del 02.01.2019.-A:

Facendo seguito alla Vs. richiesta prot. 322572 del 28/11/2018, relativa all'oggetto, per quanto riguarda il servizio idrico, si comunica parere favorevole condizionato alla seguente prescrizione: preventiva richiesta di sopralluogo, a tempo debito, per segnalazione sottoservizi ed attivazione di nuove forniture idriche, a servizio dei fabbricati che saranno realizzati a seguito della variante.

Per quanto riguarda il servizio fognatura e depurazione, tenuto conto che nella zona oggetto di intervento non risultano collettori fognari pubblici, conferiti all'ASSM Spa quale gestore del S.I.I. dal Comune di Camerino, la Scrivente non è competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Accertato che la variante ha le seguenti finalità, contenuti e obiettivi di sostenibilità:

La presente variante si basa sul principio della compensazione urbanistica, attraverso il trasferimento di volumetria e di superficie edificabile tra due aree del Comune di Camerino, per comodità denominate n.1 in località Fonte San Bartolomeo e n.2 in località Ragnano.

Le motivazioni che hanno portato alla redazione della presente variante sono dettate dalla necessità di edificare in località Fonte San Bartolomeo nell'area n.1 una nuova abitazione di circa 200 mq, e dalla necessità di restringere la superficie e ridurre la volumetria massima realizzabile del Piano di Lottizzazione (P.L. C1) in località Raggiano, area n.2.

Nel dettaglio la variante consiste:

A) Area denominata n.1 in località Fonte San Bartolomeo: trattasi della ripermetrazione in riduzione del PP13 all'interno del quale sono presenti l'Ospedale comunale, la Caserma della Guardia di Finanza e quella dei Carabinieri, e contestuale cambio di destinazione d'uso dell'area stralciata dal PP13 della superficie di 1400 mq con attuale destinazione urbanistica:

- per 416 mq “Zone per attrezzature urbane sanitarie e assistenziali – F2” (art.15 NTA del PRG vigente);
- per 984 mq “Zona agricola di rispetto stradale e ambientale” (art.30 NTA del PRG vigente).

Per la nuova previsione è stata assegnata la destinazione urbanistica già prevista dal PRG vigente “Zona Residenziale di espansione C - Sottozona C1” di cui all’articolo 24 NTA del PRG vigente, che recita:

ART.24 – ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE (C)

Sono definite ZONE RESIDENZIALE DI ESPANSIONE quelle aree in genere libere da costruzioni per le quali il PIANO consente l'utilizzo a fini residenziali e a destinazioni d'uso compatibili così come definite dal precedente art.20.

Sono comprese tra queste anche le aree parzialmente edificate e/o in via di edificazione purché i relativi strumenti urbanistici attuativi risultino definitivamente approvati e convenzionati all'entrata in vigore del presente PIANO.

In questo caso però le aree sono sottoposte alla normativa in essere all'atto della convenzione anche se in contrasto con la presente.

Scaduti i termini fissati dalle convenzioni le eventuali aree non ancora urbanizzate restano inedificabili e assoggettate a quanto previsto al successivo art.47 fermo restando ogni obbligo eventualmente precisato dalle specifiche convenzioni.

Le zone di espansione senza strumenti attuativi approvati sono distinte in sottozone C1, C2 e C3 cui corrispondono specifici indici urbanistici.

SOTTOZONA C1

It: Indice di Fabbricabilità Fondiaria 0,75 mc/mq.

H: Altezza massima 6,00 ml.

Dc: Distacco dai Confini 5,00 ml.

Ds: Distanza dalle strade 5,00 ml per strade con $L < 7,00$ ml.

Distanza dalle strade 7,50 ml per strade con $7 < 15 < i = "" > < 15 < >$

Sc: Superficie coperta $< 1/3$ Sf.

Df: Distacco tra edifici 10,00 ml.

Sp: Dotazione minima delle aree per zone Pubbliche mq 21×100 mc di volume edificabile di cui almeno mq 5,00 per Parcheggi.

Per la nuova area edificabile trattandosi di un contesto urbanizzato con presenza di accessi, strade, illuminazione, rete elettrica e fognatura, non si prevede il piano di lottizzazione ma si procederà mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art.28 bis del D.P.R. 380/2001, e successiva stipula dell'atto di convenzione in sede di rilascio del permesso di costruire. Dal Rapporto Preliminare si evince che relativamente agli standard urbanistici saranno realizzati solo quelli destinati a parcheggio, mentre per quelli destinati a verde si procederà con la monetizzazione.

B) Area denominata n.2 in località Ragnano: trattasi della ripermetrazione in riduzione della Lottizzazione Residenziale di iniziativa privata con destinazione "Zona Residenziale di espansione C - Sottozona C1" (art.24 NTA del PRG vigente).

L'attuale Lottizzazione ha una superficie territoriale di 9.050,00 mq, la superficie da retrocedere all'uso agricolo sarà pari a 1.400 mq. La volumetria massima assentita all'interno del P.L. Raggiano, con Indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,75 mc/mq, passerà da 6.787 mc a 5.062,00 mc. Gli standard urbanistici passeranno da 1.428 mq a 1.050 mq.

La riduzione apportata alla lottizzazione "PL C1 Raggiano" ha lo stesso peso in termini di superficie e volume e standard urbanistici della previsione della nuova area di espansione residenziale (C1) prevista per l'area denominata n.1.

Considerato che la modifica dell'area n.2 non va a stravolgere le previsioni del Piano Vigente, trattandosi di una riduzione di una espansione residenziale e che alla porzione di area in riduzione è stata assegnata la destinazione urbanistica "agricola di rispetto stradale e ambientale - art.30 NTA del PRG vigente, nel rapporto preliminare le valutazioni di significatività degli impatti ambientali sono state svolte esclusivamente per la variante relativa all'area di espansione residenziale C1 denominata n.1 in Località San Bartolomeo.

Verificato che rispetto alla valutazione di significatività degli impatti ambientali dal Rapporto Preliminare, dalla documentazione tecnica e dagli approfondimenti effettuati riguardo alla nuova area di espansione residenziale C1 denominata n.1 si evince quanto segue:

Con riferimento alla vincolistica di legge e ai piani sovraordinati si rileva che:

- **D.P.R. 8/09/97 N.357:** l'area in oggetto non ricade in aree SIC e ZPS;
- **R.D. 30/12/1923 n. 3267:** l'area in oggetto non è soggetta a vincolo idrogeologico;
- **D.Lgs. 42/2004:** l'area in oggetto non è soggetta a tutela paesaggistica;
- **PAI:** l'area di variante non è interessata da perimetrazioni cartografate dal Piano di Assetto Idrogeologico vigente (Delibera di Consiglio Regionale n.116 del 21.01.2004) e dal Piano adottato dall'Autorità di Bacino con delibera di Comitato Istituzionale n. 68 dell'08/08/2016 e con misure di

salvaguardia approvate con D.G.R.M. n.982 del 8/8/2016 (aggiornamento 2016);

- **P.I.T.:** Rispetto al Piano di Inquadramento Territoriale della Regione Marche la modifica è ininfluente.

- **PPAR:** il Comune di Camerino è dotato di un PRG adeguato al P.P.A.R.. Dalla documentazione consultabile sul sito del Comune la Tavola B11 sud – Tavola generale dei vincoli, per l'area in oggetto non evidenzia vincoli prescrittivi tranne la presenza di alcuni “Elementi diffusi del paesaggio agrario” di cui all'art.37 delle NTA del PPAR.

Da quanto riportato nel Rapporto Preliminare l'area in esame risulta interessata dai seguenti sottosistemi e ambiti di tutela passiva del PPAR:

Sottosistemi territoriali:

Aree “C” di qualità diffuse – unità di paesaggio che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano. In tali aree deve essere graduata la politica di tutela in rapporto ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell'assetto attuale ove sufficientemente qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l'attuale configurazione paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l'ulteriore qualificazione.

La variante proposta mediante il procedimento della compensazione, trasferisce una modesta volumetria tra due aree del Comune. Tale operazione in una visione globale del territorio non altera i caratteri ambientali e paesaggistici del contesto già trasformabile nel PRG vigente.

Ambiti di alta percettività visiva – ambiti annessi alle infrastrutture a maggior intensità di traffico aree “V” (S.P. n. 17). Le aree “V” rappresentano zone di alta percettività visuale relativa alle vie di comunicazione stradali di maggiore intensità di traffico. In tali aree (art.23 comma c) deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari. Nel Rapporto Preliminare è stato ampiamente dimostrato che la nuova previsione non altera le visioni panoramiche.

La variante prevede la riduzione della fascia di rispetto stradale della Provinciale n.17, ampliata dal PRG vigente rispetto a quella prevista dal Codice della Strada per via dell'area “V” di alta percettività visiva. Tuttavia dagli elaborati grafici di progetto prodotti non è possibile stabilire quale sia la nuova distanza proposta, solamente nel Rapporto Preliminare è scritto che la fascia di rispetto viene ridotta a 20 mt.

- **PTC:** il PRG del Comune di Camerino non è adeguato al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il PTC è articolato nei sistemi, ambientale, insediativo e socio-economico:

Rispetto al sistema ambientale: la zona è caratterizzata dalla struttura complessa “Riserva di naturalità locale: dorsale carbonatica secondaria” di cui agli artt. 9-10.2.2 NTA del PTC. Essa è costituita da una parte del territorio provinciale che seppure di ridotte dimensioni può costituire, allo stato attuale e/o attraverso opportuni interventi, un significativo serbatoio di naturalità.

In tale ambito le direttive di cui all'art.12 NTA del PTC, sono finalizzate alla salvaguardia ed il potenziamento della biodiversità e la conservazione delle risorse ambientali.

Gli indirizzi di cui all'art.19.1 NTA del PTC, nell'ambito delle riserve di naturalità, sono ad incentivare interventi idonei a conseguire il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità, la tutela ed il riequilibrio della risorsa suolo, il mantenimento della stabilità idrogeologica nonché la manutenzione, il recupero ed il potenziamento della vegetazione esistente ed in particolare del patrimonio boschivo.

Dalla trasposizione passiva della (Tav. EN3a - EN3b) l'area di intervento non è interessata da ambiti prescrittivi.

Nell'area in oggetto sono presenti delle essenze arboree, al fine della coerenza e conformità con il PTC è opportuno mantenerle ed eventualmente integrarle con nuove essenze arboree autoctone.

Rispetto al sistema insediativo: l'area è ricompresa nel “Sistema della Sinclinale di Camerino” di cui agli artt. 34.5-38-41.5 NTA del PTC, dove i nuovi insediamenti residenziali vanno localizzati in rapporto con gli insediamenti esistenti, favorendo operazioni di recupero integrato della qualità insediativa e soprattutto dello spazio aperto di uso pubblico. Il verde di standard va previsto e realizzato, di preferenza, all'interno od ai margini degli insediamenti da riequilibrare o nelle fasce libere

tra insediamenti e corsi fluviali o nelle fasce libere tra i centri storici e le nuove espansioni. La variante si pone in conformità in quanto va a modificare la destinazione di un'area già trasformabile compresa tra una strada di scorrimento e un'area fortemente antropizzata.

Rispetto al sistema socio-economico: il Comune di Camerino è ricompreso nel “Contesto della sinclinale”, dove vanno previsti ed incentivati interventi di sviluppo contenuto degli insediamenti urbani e produttivi ed al miglioramento dei servizi. La variante si pone in conformità in quanto basata sul principio della compensazione urbanistica.

Rete Ecologica Marchigiana (R.E.M.): Nel Rapporto Preliminare tale aspetto non è stato esaminato. Da verifiche fatte da ufficio la Tav.18 colloca l'area in questione nella UEF n.63 “Sinclinale Camerino-Sibillini”. L'obiettivo generale è quello di rafforzare i collegamenti ecologici tra le due dorsali, soprattutto tra Camerino e Pievetorina-Pievebovigliana, e potenziare il Sistema “Dorsale appenninica” nella parte meridionale dell'UEF.

Per quanto sopra rilevato, al fine di rafforzare i collegamenti ecologici tra le due dorsali si ritiene necessario salvaguardare e potenziare la vegetazione arborea già presente.

Legge Regionale n. 22 del 23/11/2011: Norme in materia di riqualificazione urbanistica sostenibile e assetto idrogeologico: le disposizioni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 11 inerenti il consumo di suolo non sono applicabili per espressa disposizione del comma 6 articolo 2 della LR 25/2017. Circa la compatibilità idraulica delle trasformazioni, si rimanda al parere di competenza dalla Regione Marche.

Legge Regionale n. 28/2001: il Comune di Camerino è dotato del Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con D.C.C. n.62 del 28/09/2006. L'area oggetto di intervento ricade in Classe Acustica 3 – Aree di tipo misto.

La variante della destinazione urbanistica dell'area in oggetto non necessita di modifica del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Verificato che i contenuti del Rapporto Preliminare (R.P.) sono stati sviluppati tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato I e degli Allegati II e III della D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010 (linee guida regionali per la VAS):

Rispetto alle caratteristiche del progetto (punto 1 allegato I al D.Lgvo 4/08) la variante:

- 1.A) la variante urbanistica in oggetto risulta essere complessivamente di limitata estensione territoriale, e costituisce il quadro di riferimento per gli interventi direttamente proposti nelle due aree di variante;
- 1.B) non risulta essere pertinente riguardo all'influenza agli altri piani o programmi, in quanto il progetto di variante non costituisce quadro di riferimento di altri piani subordinati. La variante viene recepita a livello di pianificazione comunale, determinando un'variazione puntuale della destinazione urbanistica;
- 1.C) non risulta essere pertinente riguardo alla promozione dello sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in quanto il piano in oggetto, è relativo ad una variante parziale di un PRG, e quindi in considerazione anche della valenza giuridica ad esso attribuita, non è specificatamente finalizzato ad azioni mirate allo sviluppo sostenibile;
- 1.D) non risulta essere pertinente riguardo a problemi ambientali, in quanto trattasi di insediamento residenziale a bassa densità di superficie e volume;
- 1.E) non risulta essere pertinente riguardo all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, in quanto il progetto di variante riguarda la realizzazione di un manufatto residenziale.

Rispetto alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate dal progetto in variante (punto 2 allegato I al D.Lgvo 4/08), dal rapporto preliminare si evince che:

- 2.A) gli effetti sull'ambiente sono frequenti, reversibili e indiretti;
- 2.B) non sono previsti impatti di carattere cumulativo di effetto significativo sull'ambiente;
- 2.C) non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero;

- 2.D) non comporta variazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- 2.E) 2.F) l'entità ed estensione nello spazio degli effetti è contenuto nell'area di variante;
- 2.G) 2.H) non sono presenti unità ambientali ed ecosistemiche sensibili e aree protette.

Rispetto ai principali impatti ambientali attesi conseguenti l'attuazione della Variante (area n.1) si riportano le valutazioni secondo i seguenti aspetti specifici:

Gli impatti della variante sul tema Biodiversità non risultano significativi

Nel rapporto preliminare si precisa che le modifiche apportate dalla variante non interferiscono sul mutamento della biodiversità in quanto trattasi di un intervento puntuale finalizzato alla realizzazione di una abitazione unifamiliare. Nell'area sono presenti delle essenze arboree ma nel Rapporto Preliminare non si fa menzione se esse verranno mantenute.

Rilievi: Ai fini di apportare modifiche alla biodiversità si prescrive il mantenimento delle essenze arboree presenti.

Gli impatti della variante sul tema acqua, non risultano significativi

La variante non comporta modifiche dei corpi idrici superficiali, e non interferisce con le risorse idriche sotterranee.

L'approvvigionamento idrico avverrà attraverso il collegamento all'acquedotto pubblico.

Per quanto riguarda i reflui la variante proposta prevede l'allaccio alla pubblica fognatura esistente.

Rilievi: Per il servizio idrico integrato si rimanda ai contenuti del parere dell'AATO n.3 nota Prot. n. 1704 del 28.12.2018 e della A.S.S.M. nota Prot. n. 6 del 02.01.2019.

Gli impatti della variante sul tema suolo e sottosuolo, non risultano significativi

Rispetto all'idoneità del sito dal punto di vista geologico l'area è al di fuori di aree a rischio geologico e idrogeologico e la documentazione inviata non evidenzia dissesti in atto.

Rispetto all'uso del suolo, la variante, solo in parte sottrae l'area all'uso agricolo o naturalistico in quanto per la restante parte è già destinata all'edificazione nel PRG vigente. Con la retrocessione di mq 1400 dell'area C1 di località Raggiano, la sottrazione all'uso agricolo è compensata.

Ai sensi della D.G.R. n. 53/2014, considerato che l'intervento porterà a un aumento delle superfici impermeabili il rispetto del principio dell'invarianza idraulica è demandato al Comune in sede di rilascio di permesso a costruire.

Rilievi: Circa la compatibilità idraulica della trasformazione, ai sensi della D.G.R. n. 53/2014, per il perfezionamento della procedura di variante al PRG vigente dovrà essere acquisito il parere favorevole della REGIONE MARCHE Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio.

Gli impatti sul paesaggio e sui beni culturali, non risultano significativi

La variante relativa all'area n.1 ricade nella zona periurbana in ambito agricolo, costeggiata da una delle maggiori vie di scorrimento la S.P. n.17, e nelle vicinanze non sono presenti beni culturali. Pur trovandosi in un contesto non prettamente urbano l'area su cui si intende attuare la variante risulta fortemente infrastrutturata e sita in prossimità dei più importanti servizi della città. Sono presenti a distanza di poche centinaia di metri l'ospedale comunale, la caserma della Guardia di Finanza e la caserma dei Vigili del Fuoco.

La variante viene proposta affinché possa essere realizzata un'abitazione ad un solo piano con una altezza massima pari a 7,5 mt. Tale fabbricato considerata la modesta dimensione non altera i caratteri del paesaggio.

Come già evidenziato al punto precedente riguardo ai rapporti con il PPAR, la variante prevede la riduzione della fascia di rispetto stradale della Provinciale n.17, ampliata a suo tempo con il PRG vigente rispetto a quella prevista da Codice della Strada per via dell'area "V" di alta percettività visiva. Nel Rapporto Preliminare è stato ampiamente dimostrato che la nuova previsione non altera le visioni panoramiche. Il Piano non prevede opere di mitigazione degli impatti, tuttavia considerando che nell'area in oggetto sono già presenti delle essenze arboree, è opportuno mantenerle ed eventualmente

integrarle con nuove essenze arboree autoctone.

Rilievi: Ai fini di un migliore inserimento della variante nell'ambiente circostante, le essenze arboree presenti dovranno essere mantenute e se possibile dovranno essere integrate con nuove essenze arboree autoctone.

Gli impatti della variante sul tema aria, non risultano significativi

Riguardo alle Emissioni in Atmosfera, nel Rapporto Preliminare si fa presente che non sono previsti interventi che possono incrementare le emissioni inquinanti e insediamenti di carattere nocivo o inquinanti tali che possano modificare la qualità dell'aria, affermazioni condivisibili visto che la variante si propone a parità di superficie e volume residenziale edificabile.

Gli impatti della variante sul tema cambiamenti climatici, non risultano significativi

L'intervento nell'area n.1 comporta variazioni a livello di energia relativamente all'aumento del fabbisogno energetico necessario all'approvvigionamento di una abitazione di modeste dimensioni, tale per cui è da ritenere la variazione irrilevante. Inoltre considerando anche che la nuova area edificabile deriva da una compensazione urbanistica, a livello comunale non si determina nessuna variazione.

Gli impatti della variante in termini di popolazione e salute umana, non risultano significativi

Nel Rapporto Preliminare si evidenzia che non sono previsti interventi che possono determinare interferenze con la distribuzione insediativa, in quanto trattasi di un trasferimento di superficie e volumetria tra due aree del territorio comunale. Riguardo alle azioni che possono comportare rischi per la salute umana, si evidenzia che non sono previste.

Gli impatti della variante sul tema dell'inquinamento acustico, non risultano significativi

La nuova previsione urbanistica non comporta di per sé alcuna variazione di esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti. Inoltre, come risulta dal Piano Acustico Comunale, la variante non comporta la modifica della classe acustica della zona.

Dato atto che il procedimento è iniziato in data 19/11/2018 e si è concluso nel rispetto del termine di giorni 90 decorrenti dal ricevimento dell'istanza, così come stabilito dal Regolamento Provinciale per la disciplina dei procedimenti amministrativi.

PROPOSTA

Per le motivazioni sopra espresse si propone al Dirigente del Settore Territorio e Ambiente di determinare quanto segue:

I. Di escludere dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i la "Variante parziale al P.P.13 e al P.L. C1 Raggiano e nuova area edificabile in loc. Fonte San Bartolomeo in variante parziale al P.R.G. vigente (art.15, L.R. 34/'92)" nelle aree identificate catastalmente al F.glio n.74 particella n.393 (Area n.1) e F.glio n.45 particella n.96 (Area n.2), proposta dal Comune di Camerino, con l'indicazione delle prescrizioni di seguito elencate:

1. La Variante in argomento dovrà conformarsi ai pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale come trascritti al paragrafo "Pareri degli Enti" del presente parere istruttorio, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. Per il servizio idrico integrato si rimanda ai contenuti del parere dell'AATO n.3 e della A.P.M. S.p.a.;
3. Circa la compatibilità idraulica della trasformazione, ai sensi della L.R. 22/2011 e della D.G.R. n. 53/2014 dovrà essere acquisito il parere favorevole della Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

4. Ai fini di un migliore inserimento della variante nell'ambiente circostante e salvaguardare la biodiversità e rafforzare le connessioni ecologiche, le essenze arboree presenti dovranno essere mantenute e se possibile dovranno essere integrate con nuove essenze arboree ed arbustive autoctone;

5. Prima del proseguo delle procedure di variante (art.15, L.R. 34/92), dovrà essere predisposto un elaborato ricognitivo di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto, comprese quelle degli SCA, nonché illustrativo delle modalità di presa d'atto delle stesse prescrizioni.

Si precisa che in questa fase si sono valutati principalmente i possibili impatti ambientali e la rispondenza tra gli obiettivi di piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, nonché la coerenza tra gli obiettivi e le azioni di Piano. In sede di osservazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/02/1985 n.47 e dell'art.30 della Legge Regionale 05/08/1992, n.34, ci si riserva di impartire ulteriori prescrizioni legate al rispetto della legislazione in materia ambientale.

L'Amministrazione Comunale dovrà far adeguare gli elaborati di Variante alle prescrizioni impartite e verificare l'attuazione delle stesse. Riguardo all'area oggetto di variante in località Fonte San Bartolomeo si fa notare che l'elaborato grafico dello stato modificato non è stato redatto in maniera corretta, in quanto il perimetro del Piano Attutivo (PP13) individuato dal PRG vigente con un "pallinato vuoto" dovrà essere esteso anche lungo tutto il perimetro della nuova previsione "Residenziale di Espansione – C1", di modo da completare e chiudere il perimetro modificato del PP13.

Il perimetro che individua la nuova previsione "Residenziale di Espansione – C1" dovrà essere comunque mantenuto. Tuttavia, considerato che per tale nuova previsione non è prevista la redazione di un piano di lottizzazione ma si procederà mediante Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell'art.28 bis del D.P.R. 380/2001, visto che il PRG nella legenda delle tavole grafiche prevede la sola simbologia per i piani attutivi di iniziativa privata, la legenda dovrà essere aggiornata anche con la simbologia proposta "quadrettato" con la dicitura "Attuazione mediante Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell'art.28 bis del D.P.R. 380/2001". Sempre per tale previsione, si ricorda di fare particolare attenzione al rispetto delle distanze dai confini di proprietà nella localizzazione dell'edificio da realizzare all'interno del lotto.

I. Di trasmettere la presente determinazione, all'Autorità procedente, Comune di Camerino per i successivi adempimenti di competenza.

II. Di trasmettere la presente determinazione ai soggetti competenti in materia ambientale:

- ASUR AREA VASTA N. 3
- AATO N.3 MARCHE CENTRO MACERATA
- ASSM Ente gestore reti
- REGIONE MARCHE Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
- PROVINCIA DI MACERATA Settore VII Viabilità;

III. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione alla pagina del Servizio Urbanistica – Valutazione Ambientale Strategica.

IV. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

V. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

VI. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Macerata li 16/01/2019

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Fabiola Cerolini)

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio, a firma della Responsabile del procedimento e dell'istruttoria Arch. Fabiola Cerolini, concernente l'esclusione dalla Procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgv 152/2006 e s.m.i della proposta di "Variante parziale al P.P.13 e al P.L. C1 Raggiano e nuova area edificabile in loc. Fonte San Bartolomeo in variante parziale al P.R.G. vigente (art.15, L.R. 34/'92)" nelle aree identificate catastalmente al F.glio n.74 particella n.393 (Area n.1) e F.glio n.45 particella n.96 (Area n.2), proposta dal Comune di Camerino;

RITENUTO di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

I. Di escludere dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i la "Variante parziale al P.P.13 e al P.L. Raggiano e nuova area edificabile in loc. Fonte San Bartolomeo in variante parziale al P.R.G. vigente (art.15, L.R. 34/'92)" nelle aree identificate catastalmente al F.glio n.74 particella n.393 (Area n.1) e F.glio n.45 particella n.96 (Area n.2), proposta dal Comune di Camerino, con le prescrizioni di seguito elencate:

1. La Variante in argomento dovrà conformarsi ai pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale come trascritti al paragrafo "Pareri degli Enti" del presente parere istruttorio, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. Per il servizio idrico integrato si rimanda ai contenuti del parere dell'AATO n.3 e della A.P.M. S.p.a.;
3. Circa la compatibilità idraulica della trasformazione, ai sensi della L.R. 22/2011 e della D.G.R. n. 53/2014 dovrà essere acquisito il parere favorevole della Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;
4. Ai fini di un migliore inserimento della variante nell'ambiente circostante e salvaguardare la biodiversità e rafforzare le connessioni ecologiche, le essenze arboree presenti dovranno essere mantenute e se possibile dovranno essere integrate con nuove essenze arboree ed arbustive autoctone;
5. Prima del proseguo delle procedure di variante (art.15, L.R. 34/'92), dovrà essere predisposto un elaborato ricognitivo di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto, comprese quelle degli SCA, nonché illustrativo delle modalità di presa d'atto delle stesse prescrizioni.

II. Di trasmettere la presente determinazione all'Autorità Procedente Comune di Camerino per i successivi adempimenti di competenza.

- **III.** Di trasmettere la presente determinazione ai soggetti competenti in materia ambientale:
 - ASURAREA VASTA N. 3
 - AATO N.3 MARCHE CENTRO MACERATA
 - ASSM Ente gestore reti

- REGIONE MARCHE Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
- PROVINCIA DI MACERATA Settore VII Viabilità;

IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.

V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

VII. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE
SETTORE TERRITORIO AMBIENTE
ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.